

**PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA
PER INCORPORAZIONE DI**

PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.

in

ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV

(ai sensi dell'art. 42-bis e 2501-ter c.c.)

17/04/2026

INDICE

	Pag.
PREMESSA	3
1. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE.....	3
3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE.....	3
3.1 BREVE RICOSTRUZIONE STORICA	6
3.2 STATO DELL'ARTE ATTUALE DELLE DUE ENTITA' COLLETTIVE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	6
4. MODALITÀ DI FUSIONE	6
4.1 FUSIONE DI PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L. IN ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV	
5 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'ENTE INCORPORANTE	
6 TRATTAMENTI PARTICOLARI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI	
7 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.....	
8 ALTRE NOTE	6
9 ALLEGATI	7

PREMESSA

Gli organi amministrativi di **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.** (di seguito “**PRO PUBBLICA**” o “**Incorporata**”) e di **ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV** (di seguito “**PUBBLICA ASSISTENZA**” o “**Incorporante**”) hanno deciso e redatto il presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.** in **ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV** (di seguito la “**Fusione**”) ai sensi dell’art. 2501-ter, c.c..

1. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

(a) *Ente Incorporante*

ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV, con sede a Pescia (PT) Piazza XX Settembre n. 11 c.f. 81003390473 iscritta al RUNTS Sezione ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Repertorio: 74756 con riconoscimento della personalità giuridica dal 03/02/2011

(b) *Società Incorporata*

PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L., con sede a Pescia (PT) Piazza XX Settembre n. 11 c.f. 00338790470 iscritta nel Registro delle Imprese di PISTOIA.

2. STATUTO DELL’ ENTE INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Lo statuto dell’Ente **Incorporante** non subirà modifiche per effetto della **Fusione**, in quanto già adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) con atto a Rep. n. 6.098 Notaio Yari Pancrazi del 30/03/2021 registrato a Firenze il 12/04/2021 n. 14984 Serie 1T.

Si allega copia dello statuto dell’**Incorporante** (*sub* documento A) così come sopra individuato perchè corredi il presente progetto e ne sia data ulteriore pubblicità.

3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE

3.1 BREVE RICOSTRUZIONE STORICA

L’ **ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV** fondata nel 1892 e ricostituita nel 1946, non disponendo più in tale momento della storica sede, coincidente con l’attuale sede, e non avendo quella personalità giuridica richiesta per la trascrizione immobiliare dall’allora vigente art. 2659 c.c., si indirizzò per tramite di alcuni propri associati, alla costituzione di una società cooperativa che potesse dotarla della sede che il Comune di Pescia intendeva riassegnare all’Associazione a prezzo di vantaggio. Con atto del 22/07/1951 alcuni associati dell’**ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA** procedettero

alla costituzione della **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.** con lo scopo sì di procurare agli stessi soci assistenza e soccorso, peraltro già garantiti dall'Associazione, ma soprattutto con lo scopo di procurare alla stessa Associazione i locali ed i mezzi necessari perché potesse realizzare i fini statutari di pubblica assistenza. Con atto pubblico di compravendita del 12 giugno 1954 a repertorio del Segretario comunale di Pescia, registrato a Pescia il 14 luglio 1954 al n. 58, atti pubblici, vol.170 e trascritto in Conservatoria il 07 agosto 1954 al Vol. 359 n. 786 la società **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.** acquisiva la proprietà dell'immobile dal Comune di Pescia al prezzo di Lit. 3.500.000 (Lire Tremilionicinquecentomila) con la clausola di prelazione, in caso di successiva vendita, a favore del Comune stesso al prezzo "*che dovrà essere in relazione a quello corrisposto dalla Pro Pubblica Assistenza*", che aggiornato ad oggi corrisponderebbe a circa euro 66.232,27 (euro sessantaseimiladuecentotrentadueviroglaventisette).

Nei sette decenni trascorsi dall'acquisto dell'immobile, la società **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.** ha destinato parte dell'immobile a sede dell'**ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA** per svolgere le proprie attività benefiche in forza di un comodato verbale poi formalizzato in contratto a tempo indeterminato del 16/12/2021 registrato a Pescia al n. 1018 Serie 3 il 21/12/2021; riservandosi una porzione del fabbricato per locarla prima all'ex I.N.A.M e dopo la riforma sanitaria del '78 a medici convenzionati e non, procurandosi in tal modo le risorse necessarie al mantenimento dell'immobile ed alla continuità della cooperativa stessa. Col trascorrere del tempo gli introiti da locazione si sono sempre più assottigliati, mentre le spese conservative dell'immobile si sono incrementate anche in considerazione del fregio architettonico del fabbricato riconducibile al tardo-liberty, tantè che l'immobile è da sempre sottoposto alla tutela prevista per i beni culturali. In tali circostanze l'**ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA** ha dovuto sempre più sopperire alle scarse risorse della **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L** concedendo in più volte finanziamenti infruttiferi che allo stato attuale assommano ad euro 167.200,00 (euro centosessantasettemiladuecento/00) poiché potesse far fronte all'incombenza delle spese manutentive e di gestione.

3.2 STATO DELL'ARTE ATTUALE DELLE DUE ENTITA' COLLETTIVE

Lo stato attuale dell'arte delle due entità collettive vede la società **PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L** in forte difficoltà economica-finanziaria, come rappresentato dai bilanci degli ultimi esercizi, e quindi non solo di non avere la capacità di rimborsare il finanziamento all'**ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA** ma nemmeno di poter garantire la propria continuità; in parallelo l'**ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA** anch'essa proveniente da una serie di esercizi in perdita non sarebbe più in grado di concedere finanziamenti alla cooperativa e senza la prospettiva del rientro dal finanziamento concesso vedrebbe le proprie finanze contrarsi.

Quale soluzione allo stato attuale di impasse della cooperativa gli amministratori hanno ovviamente già valutato anche la via della liquidazione volontaria, arrivando alla conclusione che porterebbe ad un risultato di patrimonio netto da liquidazione negativo, stante il vincolo di prelazione pendente sull'alienazione del suddetto

immobile, oltre a privare l'Associazione della propria storica sede, per cui si sono orientati verso l'operazione di fusione, che non costituisce presupposto per l'esercizio di diritti di prelazione, nemmeno di quella legale prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 che disciplina i beni culturali, prelazione che in tal caso rimarrebbe comunque nell'ipotesi di vendita dell'immobile da parte dell'Associazione. Operazione che peraltro, sulla base di tali considerazioni non costituirebbe presupposto di alcuna devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 2545 undecies, primo comma, c.c. stante il valore negativo del patrimonio effettivo della cooperativa quale risulta dalla relazione giurata redatta dall'esperto designato dal Tribunale delle imprese (da ritenersi sostitutiva della situazione patrimoniale della cooperativa di cui all'art. 2501 quater c.c.), che in copia si allega al presente progetto sotto la lettera "B", unitamente al decreto di nomina; sempre in aderenza a tale articolo 2545 undecies del c.c., trattandosi l'operazione di fusione comunque come un evento trasformativo, si precisa che come previsto dal co. 3 del medesimo art. 2545 undecies la cooperativa è stata sottoposta a revisione ed a supplemento di verifica da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente a quello in cui dovrebbe avvenire l'evento di fusione (leggasi trasformazione), da cui risulta l'assenza di finalità mutualistiche che, se presenti, ai sensi dell'art. 2545 decies c.c. ne impedirebbero la fusione (leggasi trasformazione).

Si allega al presente progetto sotto la lettera "C" la relazione dell'Organo Amministrativo della Cooperativa di cui agli artt. 2500 sexies c.c. (richiamato dall'art. 2500 septies c.c. ritenuto applicabile anche in caso di trasformazione in associazione riconosciuta per difetto di coordinamento) e 2501 quinquies c.c., depositata presso la sede sociale di entrambi gli Enti partecipanti alla fusione durante i trenta giorni che precedono l'assemblea.-

Inoltre, come risulta dalla relazione sulla situazione patrimoniale dell'Associazione, con l'elenco dei creditori, redatta dall'Organo Amministrativo dell'Associazione ai sensi dell' art. 42-bis c.c., ed anche ai sensi degli artt.2501 quater c.c., 2501 quinquies c.c., munita di approvazione e conferma dell'Organo di Controllo dell'Associazione, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di fusione (leggasi trasformazione), allegata al presente progetto sotto la lettera "D", depositata presso la sede sociale di entrambi gli Enti coinvolti durante i trenta giorni che precedono l'assemblea, il patrimonio dell'Associazione è sufficiente ad assorbire il patrimonio netto negativo della Cooperativa, senza che lo stesso scenda al di sotto del minimo di euro 15.000,00 richiesto dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

4. MODALITA' DI FUSIONE

LA FUSIONE AVVERRÀ MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L. NELL'ENTE DEL TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV.

4.1 FUSIONE DI PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L. IN ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV

Si segnala che, alla data del presente Progetto di **Fusione**:

- Il Capitale Sociale della società **Incorporata**, pari ad euro € 12,90, è distribuito tra 5 Soci persone fisiche portanti ciascuno una quota di € 2,58;
- Non sussiste alcun rapporto di cambio delle quote in quanto l'ente **Incorporante** è una Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e pertanto dispone di un patrimonio proprio non attribuibile agli Associati e quindi nemmeno ai soci della Cooperativa, stante il divieto stabilito dall'art. 8 del medesimo Codice del Terzo Settore;
- Il patrimonio della **Incorporante** non subirà alcuna variazione e non sarà messo a servizio della **Fusione** ed il patrimonio netto dell'**Incorporata** sarà interamente imputato ad una riserva iscritta nel patrimonio della **Incorporante**;

Pertanto, stante quanto sopra segnalato, gli Amministratori non dovranno procedere a quanto previsto dall'art. 2501-ter, co. 1, n. 3), c.c., non essendo necessario stabilire un *Rapporto di cambio* da applicare alle quote portate dai Soci della **Incorporata** in quanto nessuna quota di partecipazione al patrimonio della **Incorporante** dovrà essere messa al servizio del concambio da **Fusione** né tantomeno si darà luogo ad alcun conguaglio in denaro; a ciascun socio della **Incorporata** sarà infatti semplicemente assegnata una quota associativa, con diritti ed obblighi previsti dallo statuto ed atto costitutivo e dal Codice del Terzo Settore. Pertanto non si rende necessario determinare le modalità di assegnazione delle quote della società incorporante né la data dalla quale tali quote partecipano agli utili, di cui all'art. 2501 ter c.c. nn. 4) e 5).

In considerazione di quanto sopra non si renda necessaria alcuna Relazione degli Esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies, c.c..

5 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Data di Efficacia della **Fusione** ex art. 2504-*bis* codice civile, secondo comma, sarà da quando verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e dal Codice del Terzo Settore o anche data successiva trattandosi di fusione mediante incorporazione). A partire dalla Data di Efficacia della **Fusione**, l'Associazione **Incorporante** subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società **Incorporanda**.

Al momento in cui la fusione produrrà i suoi effetti cesseranno dalla carica tutti gli Organi sociali della Cooperativa e si intenderanno revocate tutte le deleghe e procure eventualmente conferite.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter numero 6) cod. civ., le operazioni effettuate dalla società **Incorporata** saranno imputate al bilancio della Associazione **Incorporante** a decorrere dalla data del 1 gennaio 2026 (retrodatazione degli effetti contabili), ovvero dal primo giorno successivo alla data

di chiusura dell'esercizio sociale di **Incorporata** e **Incorporante** anteriore alla Data di Efficacia della **Fusione**. Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della **Fusione** decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima, così come consentito dall'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (retrodatazione degli effetti fiscali).

L'**Incorporante** parteciperà integralmente agli utili o perdite anche interinali della **Incorporata**.

6 TRATTAMENTI PARTICOLARI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti particolari trattamenti per particolari categorie di soci, e non sussistono soggetti titolari di altri strumenti finanziari o titoli diversi dalle quote sociali.

7 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori degli enti collettivi partecipanti alla **Fusione**.

8 ALTRE NOTE

Tutti i soci di entrambi gli Enti partecipanti alla fusione hanno comunque già prestato individualmente il loro consenso alla fusione, che consentirà all'Associazione di avere la piena proprietà e disponibilità del suddetto immobile nel pieno convincimento che lo stesso è essenziale per il proseguimento della benefica attività dell'Associazione stessa, e che comunque del patrimonio della Cooperativa che sarà incorporata dall'Associazione fanno parte altri immobili posti in Comune di Pescia, via di Medicina.

Nel rispetto della normativa civilistica vigente e nell'intento di accelerare l'esecuzione dell'iter di fusione, i Soci/Associati degli Enti partecipanti hanno già rinunciato, con consenso unanime, al rispetto dei termini temporali fissati dagli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, del Codice Civile.

Del presente Progetto di **Fusione** ne sarà data pubblicità tramite la pubblicazione nel Registro delle Imprese in riferimento all'**Incorporata** e nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) in riferimento all'**Incorporante**

9 ALLEGATI

- A Statuto di ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV
- B Perizia ex art. 2545 c.c. unitamente al decreto di nomina
- C Relazione Organo Amministrativo della Cooperativa
- D Relazione Organo Amministrativo dell'Associazione

* * *

Pescia, 17 aprile 2026

Per il Consiglio Direttivo

di ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA ODV

Per il Consiglio di Amministrazione

di PRO PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA – SOC. COOP. A R.L.